

TAGLIACARTE.

1. Il ruolo esperito dalle donne nella vita giudiziaria e politica romana. Ecco un tema disorganico e scombinato, tale da far fallire anche un esperto indagatore. E' appunto il caso della Herrmann, che questo tema inconsideratamente si è scelto, o cui più probabilmente il tema è stato irriflessivamente assegnato, sia pur con limitazione al periodo arcaico ed a quello della *respublica* [HERRMANN Claudine, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Collection Latomus 47 (1964) p. 128]. In nove capitoletti, tirati giù piuttosto alla brava (non direi che la bibliografia sia stata adeguatamente considerata), una galleria di signore, che vanno da Lavinia e Rea Silvia sino all'odiosissima Fulvia (p. 119: « cette virago »), passando per l'inevitabile Lucrezia, e Volumnia, e Veturia, e Virginia, e la svergognata Afrania, e la severa Cornelia, e molte altre di cui ci sfugge il nome. Del resto, l'autrice non si nasconde i limiti, tanto ristretti, di questa sua serie di medaglioni e di « affaires » (tra cui tre processi dei veleni e, ovviamente, il processo dei Baccanali). Lo dice anzi nella prefazione (p. 5): « il a paru meilleur de permettre au lecteur de se faire une opinion par lui-même ». [A. G.].

2. Dieci costituzioni del Teodosiano fanno uso dell'espressione *manus iniectio* (*manum inicere*) con chiaro riferimento ad un'attività, o forse a un'azione, di esecuzione forzata. La circostanza è nota, ma, strano a dirsi, non aveva mai costituito oggetto di studio approfondito: sì che il Molé, affrontando l'argomento [MOLÉ M., *La « manus iniectio » nel Codice Teodosiano*, in *RISG* (1964) estr.], ha trovato le difficoltà dell'impresa di non poco accresciute dalla necessità di muoversi attraverso un terreno inesplorato. Ma il giovane studioso vi si è mosso bene, con padronanza di metodo e vigilanza di sguardo, giungendo a conclusioni se non persuasive, legittime. La *manus iniectio* del CTh. non è la vecchia *manus iniectio* della procedura *per legis actiones*, d'accordo; ma probabilmente essa non è nemmeno l'espressione indicativa di una qualunque attività di autotutela. Il Molé ipotizza che, nel periodo tra il 319 e il 416, essa sia andata progressivamente condensandosi, per motivi essenzialmente pratici, in una vera e propria procedura esecutiva speciale: la « procedura tipica, se non d'obbligo, nell'ambito dell'esecutorietà amministrativa, per far ritornare al proprio stato professionale numerose categorie di soggetti che si fossero dedicati ad altre attività » (p. 49) [meno plausibile, a mio avviso, l'interpretazione di CTh. 12.1.181]. E' un'ipotesi, ma un'ipotesi che merita di essere verificata e discussa. Se anche le soluzioni avanzate dal Molé non saranno ritenute, dai futuri indagatori, accettabili, rimarrà all'a. il merito di avere impostato acutamente un problema. [A. G.].

3. Sv. « *Dissenso (profilo storico)* », Filippo Cancelli offre nel volume dell'*Enciclopedia del Diritto* ultimo pubblicato [ED. 13 (1964) 235 ss.] una sintesi, chiara abbastanza, ma sotto alcuni aspetti di necessità insoddisfacente, di quello che è stato « il pensiero giuridico da Quinto Mucio ... al Windscheid [!], in ordine al problema ... » (p. 243). In scarse otto pagine, neppure sedici colonne sia pure di corpo 8, di più, forse, non si poteva fare e l'impresa resta, perciò, egualmente egregia.

Se ne parla qui per un altro motivo. Ed è questo. La sua lettura offre lo spunto